

Università degli Studi Roma Tre - CAFIS
Percorsi di formazione docenti - a.a. 2024/2025
FAQ (aggiornate al 13 marzo 2025)

1. Quali e a chi sono destinati i percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 attivati nell'a.a. 2024/2025?
2. Come si accede ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025?
3. A quale percorso di completamento devono iscriversi i vincitori di concorso: PeF30 allegato 2 al DPCM o PeF36 allegato 5 al DPCM?
4. È possibile presentare domande di ammissione ai percorsi di formazione presso più Atenei?
5. Quali sono le modalità di calcolo delle annualità di servizio maturate ai fini della valutazione dei titoli di servizio e dell'accesso al Percorso di formazione da 30 CFU allegato 2?
6. Cosa comporta l'iscrizione su una delle classi di concorso accorpate ai sensi del D.M. 255/2023?
7. È ammessa la contemporanea iscrizione ai percorsi di formazione docenti e a un altro corso universitario? L'iscrizione a un percorso di formazione è compatibile con il TFA sostegno?
8. Nell'eventualità in cui in prossimità delle sedi di servizio dei vincitori di concorso non vi siano Università che abbiano attivato i percorsi di completamento per la classe di concorso di interesse, come è possibile conseguire l'abilitazione?
9. Sospensione del percorso di formazione iniziale: disciplina
10. Maternità: obblighi di frequenza, attività di tirocinio, sospensione

1. Quali e a chi sono destinati i percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 attivati nell'a.a. 2024/2025?

- **PERCORSO da 60 CFU (allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023)**

Destinatari: possono accedere al percorso da 60 CFU coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse e coloro che sono regolarmente iscritti ad un corso di studio per il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse.

Numero posti: definito dal Ministero (cfr. allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n.156)

Modalità di accesso: selezione in ingresso secondo le modalità definite dal Ministero (cfr. allegato B al D.M. 24 febbraio 2025, n.156 e allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n. 148)

Periodo di svolgimento: 2025

Modalità di erogazione: in presenza e a distanza (nei limiti previsti dalla normativa)

- **PERCORSO da 30 CFU (allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023)**

Destinatari: fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, possono accedere al percorso da 30 CFU coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale intendono conseguire l'abilitazione e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Numero posti: definito dal Ministero (cfr. allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n.156).

Modalità di accesso: selezione in ingresso secondo le modalità definite dal Ministero (cfr. allegato B al D.M. 24 febbraio 2025, n.156 e allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n. 148)

Periodo di svolgimento: 2025

Modalità di erogazione: in presenza e a distanza (nei limiti previsti dalla normativa)

- **PERCORSO da 30 CFU (allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023) – Vincitori di concorso**

Destinatari: fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, possono accedere al percorso da 30 CFU i vincitori del concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, che abbiano maturato un servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie di almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso di interesse, nei cinque anni precedenti.

Numero posti: nessun limite di posti

Modalità di accesso: accesso di diritto per i vincitori di concorso

Periodo di svolgimento: 2025

Modalità di erogazione: in presenza e a distanza (nei limiti previsti dalla normativa)

- **PERCORSO da 36 CFU (allegato 5 al DPCM 4 agosto 2023) – Vincitori di concorso**

Destinatari: possono accedere al percorso da 36 CFU i vincitori del concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado che siano in possesso della certificazione attestante il conseguimento dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, e i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico.

Numero posti: nessun limite di posti

Modalità di accesso: accesso di diritto per i vincitori di concorso

Periodo di svolgimento: 2025

Modalità di erogazione: in presenza e a distanza (nei limiti previsti dalla normativa)

- **PERCORSO da 30 CFU (articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023)**

Destinatari: fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, possono accedere al percorso da 30 CFU ex art. 13 coloro che sono già in possesso di un'abilitazione su un'altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione e/o coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno

Numero posti: nessun limite di posti

Modalità di accesso: accesso libero

Periodo di svolgimento: 2025

Modalità di erogazione: prevalentemente a distanza

2. Come si accede ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025?

Coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse e coloro che sono regolarmente iscritti ad un corso di studio per il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse potranno accedere al **Percorso da 60 CFU allegato 1 al DPCM** entro il limite dei posti disponibili presso l'Università a cui avranno fatto domanda di accesso (nel caso in cui le domande dovessero essere in numero superiore rispetto ai posti disponibili sarà effettuata una selezione per titoli secondo le modalità definite dal Ministero (cfr. allegato B al D.M. 24 febbraio 2025, n.156 e allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n. 148).

Fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale intendono conseguire l'abilitazione e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 potranno accedere al **Percorso da 30 CFU allegato 2 al DPCM** entro il limite dei posti disponibili presso l'Università a cui avranno fatto domanda di accesso (nel caso in cui le domande dovessero essere in numero superiore rispetto ai posti disponibili sarà effettuata una selezione per titoli secondo le modalità definite dal Ministero (cfr. allegato B al D.M. 24 febbraio 2025, n.156 e allegato A al D.M. 24 febbraio 2025, n. 148).

Fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, i vincitori del concorso "PNRR1" per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico che abbiano maturato entro la data ultima di presentazione della domanda di accesso al percorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie di almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso di interesse, nei cinque anni precedenti potranno accedere al **Percorso di completamento da 30 CFU allegato 2 al DPCM** senza limite di posti presso l'Università che abbia attivato la classe di concorso di interesse.

Fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, i vincitori del concorso "PNRR1" per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, che siano in possesso della certificazione attestante il conseguimento dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, e i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico potranno accedere al **Percorso di completamento da 36 CFU allegato 5 al DPCM** senza limite di posti presso l'Università che abbia attivato la classe di concorso di interesse.

Fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse, coloro che sono già in possesso di un'abilitazione su un'altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione e/o coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno accedere al **Percorso di formazione da 30 CFU art. 13 del DPCM** senza limite di posti presso l'Università che abbia attivato la classe di concorso di interesse.

3. A quale percorso di completamento devono iscriversi i vincitori di concorso: PeF30 allegato 2 al DPCM o PeF36 allegato 5 al DPCM?

A meno di diverse indicazioni fornite dal Ministero, ai fini del conseguimento dell'abilitazione i vincitori del concorso PNRR1 potranno accedere in sovrannumero ai percorsi di completamento da 30 CFU allegato 2 al DPCM o da 36 CFU allegato 5 al DPCM in base ai requisiti di cui sono in possesso al momento dell'iscrizione ai percorsi, come indicato nella nota MIM-MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025.

In ogni caso per chi è già in possesso di un'abilitazione o della specializzazione sul sostegno rimane pur sempre possibile iscriversi ai percorsi da 30 CFU art. 13 del DPCM per il conseguimento di un'ulteriore abilitazione.

[Torna su](#)

4. È possibile presentare domande di ammissione ai percorsi di formazione presso più Atenei?

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 156, ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

È invece ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione presso più istituzioni per percorsi relativi a classi di concorso distinte (anche con riferimento alle classi di concorso accorpate con D.M. del 22 dicembre 2023).

[Torna su](#)

5. Quali sono le modalità di calcolo delle annualità di servizio maturate ai fini della valutazione dei titoli di servizio e dell'accesso al Percorso di formazione da 30 CFU allegato 2?

Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (di cui all'allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023) relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti. **(Art. 2-bis, comma 2, secondo periodo)**

A meno di diverse indicazioni fornite dal Ministero, ai fini del calcolo delle annualità di servizio richieste per l'accesso ai percorsi da 30 CFU allegato 2 sarà considerato il servizio svolto negli ultimi cinque anni scolastici compreso quello in corso. Saranno pertanto tenute in considerazione le annualità di servizio svolte negli anni scolastici 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021.

Ai fini del computo dell'annualità di servizio reso nell' a.s. 2024/2025, i 180 giorni richiesti dovranno essere stati svolti entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio e dell'attribuzione del relativo punteggio, invece, non è posto alcun vincolo temporale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà tenuto in

considerazione il numero delle annualità di servizio indipendentemente dall'anno scolastico in cui esso è stato svolto.

Si ricorda che per computare l'annualità di servizio è necessario aver svolto 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nell'anno scolastico di riferimento oppure avere svolto servizio continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

[Torna su](#)

6. Cosa comporta l'iscrizione su una delle classi di concorso accorpate ai sensi del D.M. 255/2023?

Con il DM n. 255/2023 il Ministero ha disposto l'accorpamento delle seguenti classi di concorso:

- A001 e A017 confluiscono nella A001-Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (nuova denominazione)
- A012 e A022 confluiscono nella A012 - Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (nuova denominazione)
- A024 e A025 confluiscono nella A022-Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (nuova denominazione)
- A029 e A030 confluiscono nella A030-Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (nuova denominazione)
- A048 e A049 confluiscono nella A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (nuova denominazione)
- A070 e A072 confluiscono nella A070-Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (nuova denominazione)
- A071 e A003 confluiscono nella A071-Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (nuova denominazione)

I bandi di accesso ai percorsi di formazione non tengono conto dei suddetti accorpamenti.

I docenti che si iscrivono e conseguono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi D.M. 22 dicembre 2023, n. 255 nelle nuove classi di concorso A001, A012, A022, A030 e A048, A070 e A071 sono da considerarsi abilitati su tutte le classi di concorso comprese nell'aggregazione.

[Torna su](#)

7. È ammessa la contemporanea iscrizione ai percorsi di formazione docenti e a un altro corso universitario? L'iscrizione a un percorso di formazione è compatibile con il TFA sostegno?

La contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari è normativamente possibile nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 930/2022. L'art. 3 del DM 930/2022 prevede che "qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale

disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.

Con particolare riferimento alla possibilità per gli iscritti al TFA sostegno IX ciclo (prossimi alla conclusione) di iscriversi contemporaneamente ai percorsi abilitanti per l'a.a. 2024/25, rimaniamo in attesa di indicazioni specifiche da parte del ministero.

In attesa di chiarimenti sarà pur sempre possibile per i candidati già iscritti al TFA sostegno IX ciclo di presentare domanda di partecipazione ai percorsi abilitanti.

Qualora non venisse consentita la contemporanea iscrizione ai due corsi (TFA sostegno IX ciclo e percorsi abilitanti a.a. 2024/25), è comunque fatta salva la possibilità di richiedere preventivamente la sospensione del corso con frequenza obbligatoria al quale si risulti già iscritti (TFA IX ciclo) e successivamente immatricolarsi ai percorsi abilitanti per l'a.a. 2024/25. Per le eventuali richieste di sospensione è naturalmente necessario fare riferimento alle disposizioni regolamentari dell'Ateneo competente.

[Torna su](#)

8. Nell'eventualità in cui in prossimità delle sedi di servizio dei vincitori di concorso non vi siano Università che abbiano attivato i percorsi di completamento per la classe di concorso di interesse, come è possibile conseguire l'abilitazione?

Con nota MIM-MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025 gli Uffici scriventi auspicano una collaborazione sinergica tra le istituzioni coinvolte al fine di agevolare i docenti che si trovino nella suddetta condizione. Nella suddetta nota è specificato che *“Una soluzione per agevolare i docenti consiste nel consentire l'iscrizione al percorso di formazione presso l'istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l'istituzione più prossima alla sede di servizio del docente. Ebbene, il docente interessato potrebbe svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l'istituzione che ha attivato il percorso per la classe di concorso di interesse (presso la quale il docente dovrebbe formalizzare l'iscrizione) e la parte generale presso un'istituzione più prossima alla sede di servizio. Per realizzare questa collaborazione è necessario che l'Ufficio scolastico regionale, verificate le classi di concorso non attivate in ciascuna Regione e stimato il numero di docenti in servizio che devono completare il percorso su ciascuna classe, confermi il numero di docenti individuato e lo comunichi al MUR. Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l'acquisizione dell'abilitazione, l'Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell'attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso. Una volta acquisiti questi dati il MUR coadiuverà le istituzioni presenti nella Regione ai fini dell'avvio di una collaborazione con una delle istituzioni accreditate per la classe di concorso di interesse. L'istituzione della sede di servizio del docente erogherà in presenza la parte generale della formazione sulla classe di concorso, mentre l'istituzione accreditata per la classe di concorso di interesse, con la quale è stata attivata la suddetta collaborazione, svolgerà la didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento, con modalità telematica, comunque sincrona. Il titolo abilitante sarà rilasciato dall'istituzione che eroga la didattica a distanza, presso la quale lo studente è anche formalmente iscritto”.*

In attesa di specifiche disposizioni da parte del MIM-MUR, a meno che non si rilevino le condizioni necessarie a garantire un adeguato svolgimento delle attività didattiche in termini

di tempistiche, logistica e organizzazione didattica generale, l'Università degli Studi Roma Tre non potrà dare seguito a quanto indicato nella suddetta nota ministeriale.

[Torna su](#)

9. Sospensione del percorso di formazione iniziale: disciplina

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 156, le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze, che saranno di volta in volta valutate.

[Torna su](#)

10. Maternità: obblighi di frequenza, attività di tirocinio, sospensione

Le corsiste in congedo di maternità o in astensione obbligatoria:

- non sono esonerate dagli obblighi di frequenza previsti per le attività formative ai fini dell'accesso alle prove finali dei percorsi di formazione;
- non possono svolgere attività di tirocinio diretto presso gli istituti scolastici, essendo tale attività assimilabile a prestazione lavorativa (ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D.lgs. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - e nel rispetto dell'art. 2, co.1, lett. a del D.lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza).

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 24 febbraio 2025, n. 156, le corsiste in congedo di maternità o in astensione obbligatoria potranno comunque usufruire della sospensione del percorso di formazione e dell'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta.

[Torna su](#)